

Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 5-2756

**Semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico: adozione dell'elenco interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, lettera c), comma 1 art 94 bis, DPR 380/2001, e modalità di deposito delle medesime presso lo sportello unico edilizia.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- con la D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084, sono state approvate le "Procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico", in seguito modificate ed integrate con la D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340;
- con la D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, sono state introdotte ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con la citata D.G.R. del 12 dicembre 2011, n. 4-3084;
- il DM del 30 aprile 2020, in materia di procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico consente alle regioni di aggiornare le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;
- la D.G.R. 9 ottobre 2020, n. 14-2063 ha aggiornato l'allegato A alla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656 sulla base del sopracitato DM, prevedendo sull'intero territorio regionale esclusivamente l'obbligatorietà della denuncia, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001;
- premessi, inoltre, che
  - con la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "DL Sblocca-cantieri" sono state apportate, tra l'altro, modifiche al DPR 6 giugno 2001, n. 380, in particolare agli artt. 65 e 67 del Capo II, riguardanti la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, e agli art. 93 e 94-bis del Capo IV, riguardanti i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e, in particolare, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento suddividendo gli interventi strutturali in "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
  - la D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 ha, tra l'altro, previsto la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, istituito con determinazione del Direttore della Direzione A1800A – Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica n. 602 del 12 marzo 2020, con il compito di rivedere ed aggiornare le procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;
- richiamato l'art. 94 bis del DPR 380/2001 che
  - demanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza", nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del DPR 380/2001;
  - dispone che a seguito dell'emanazione delle predette linee guida le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse;
- preso atto che
  - con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 aprile 2020 sono state approvate le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93;

- le richiamate linee guida specificano che la categoria di interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 94 bis, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio;
- le medesime specificano altresì che sono da ritenersi privi di rilevanza strutturale le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, o in ragione della temporaneità dell'installazione, o perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati. Sono quindi considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi ad elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone;
- le stesse linee guida chiariscono infine che gli interventi «privi di rilevanza» possono essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico per l'edilizia, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004);  
dato atto che
- nell'ambito delle attività svolte dal soprarichiamato gruppo di lavoro per l'aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico conseguente alla nuova classificazione sismica citato in precedenza, è stato predisposto un elenco di opere ed interventi che per loro caratteristiche è riconducibile alla categoria di interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità secondo le indicazioni delle richiamate linee guida di cui al DM 30/04/2020;
- lo stesso gruppo ha ritenuto opportuno proporre per gli interventi privi di rilevanza, in applicazione della normativa statale, sulla base delle esperienze pluriennali maturate sul territorio regionale e in risposta alle istanze di semplificazione che giungono sia dal mondo produttivo, sia dalla stessa Pubblica Amministrazione una modalità di preavviso scritto allo sportello unico per l'edilizia in forma semplificata come nello stesso documento suggerita;
- tale modalità semplificata di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001, consiste nella presentazione presso lo sportello unico per l'edilizia di una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale corredata dai relativi elaborati tecnici predisposti in conformità alle Norme Tecniche di riferimento, nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio;
- le risultanze dell'attività del gruppo di lavoro risultano conformi alla normativa nazionale, tecnicamente ammissibili e rispondenti alle istanze di semplificazione dell'operato della Pubblica Amministrazione;

ritenuto pertanto di approvare, quale risultanza dell'attività del gruppo di lavoro di cui alla DD n. 602 del 12 marzo 2020, l'elenco delle opere "prive rilevanza", nonché le modalità di deposito degli interventi presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

vista la legge regionale 19/1985;

visto il D.lgs. n. 112/1998 e in particolare l'articolo 93;

vista la l.r. n. 44/2000 e in particolare l'articolo 63, comma 1, lett. e);

visto il D.P.R. n. 380/2001 e in particolare il Capo IV della parte seconda;

vista la legge regionale n. 23/2008;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

di approvare, quale risultanza dell'attività del gruppo di lavoro di cui alla DD n. 602 del 12 marzo 2020, l'elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, con riferimento alla lettera c), del comma 1 dell'art 94 bis del DPR 380/2001, nonché, relativamente agli interventi di cui al predetto elenco, le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del medesimo DPR, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## **ALLEGATO A**

**Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, con riferimento alla lettera c), del comma 1 dell’art 94 bis del DPR 380/2001 e alle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 e modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001**

L'elenco è riferito a nuove costruzioni ed edifici esistenti afferenti alle classi I e II di cui al punto 2.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni vigenti approvate con DM 17/01/2018.

Sono altresì da considerare ricompresi nell'elenco tutti quegli interventi che, ancorché non puntualmente inseriti, sono riconducibili per tipologia e conseguenze per la pubblica incolumità a quelli descritti nell'allegato.

L'appartenenza degli interventi all'elenco comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e della normativa urbanistica ed edilizia.

## **Indice**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| NUOVE COSTRUZIONI.....                  | 2 |
| EDIFICI ESISTENTI.....                  | 4 |
| MODALITÀ SEMPLIFICATE DI DEPOSITO ..... | 5 |

## NUOVE COSTRUZIONI

1. Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a m 2,00 misurata dall'estradosso della fondazione, che non abbiano funzioni di contenimento, comprese le relative coperture di ingresso di superficie  $\leq 6\text{mq}$ , purché non prospicienti su spazi pubblici. Se prospicienti su spazi pubblici l'altezza massima è posta pari a 1 m. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni di tipo leggero in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
2. Muri o altre opere di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale, di altezza massima non superiore a m 2,00 (anche se sormontati da recinzioni leggere sino all'altezza massima di m 3,00) in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette (con inclinazione del terrapieno sull'orizzontale  $<15^\circ$ ), purché non prospicienti su spazi pubblici.
3. Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a m 2,00.
4. Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo o altro materiale leggero – con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura aventi peso complessivo non superiore a  $0,50\text{ kN/mq}$  di altezza massima non superiore a m 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a  $\text{mq } 20,00$ , su fabbricati o aree private e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico.
5. Costruzioni con materiali leggeri ad un piano fuori terra, in classe d'uso I, con superficie minore di  $\text{mq } 20$  ed altezza massima di m 3,50, non destinate ad uso abitativo (tipo ricovero attrezzi, depositi, locali tecnici, autorimesse, spogliatoi, bagni, ecc...).
6. Vasche e serbatoi interrati, con superficie non superiore a  $\text{mq } 20,00$  e altezza 3,5 m, che non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
7. Piscine di modesta entità, di profondità  $\leq \text{m } 2,00$  e di superficie minore a  $\text{mq } 30,00$  destinate ad uso esclusivamente privato.
8. Serre con superficie  $> 50\text{ mq}$ , con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50\text{ kN/mq}$ , di altezza massima non superiore a m 3,50 rispetto al piano di campagna.
9. Realizzazione di scale, rampe e solette, appoggiate a terra con dislivello  $\leq 1,50\text{ m}$ .
10. Elementi strutturali appoggiati a terra costituiti da fondazioni, cordoli, massetti e pavimentazioni, in conglomerato cementizio anche armato, su cui non vengano ancorati strutturalmente altri manufatti (es. silos, elementi prefabbricati, macchinari, coperture leggere per ricovero attrezzi, ecc...).
11. Opere provvisorie, provvisionali, strutture in fase costruttiva, con vita nominale  $\leq 10$  anni e quando le relative durate previste in progetto siano  $\leq 2$  anni.
12. Vasche, serbatoi chiusi, cisterne, appoggiate al terreno di altezza fuori terra  $\leq 2,00\text{ m}$  e volume  $\leq 30\text{ mc}$  e silos di altezza  $\leq 7\text{ m}$ .
13. Pannelli fotovoltaici, solari, ecc.. su strutture (quali pali, portali, etc.) di altezza  $\leq 3\text{ m}$  dal livello del terreno, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
14. Monumenti funerari, edicole funerarie e loculi di altezza fuori terra non superiore a m. 3,00 nonché tombe interrate entrambi di superficie in pianta  $\leq 20\text{ mq}$ .

15. Gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, terre armate con tutte le seguenti caratteristiche: altezza inferiore a 3 m, inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale  $\leq 15^\circ$ , in assenza di carichi permanenti direttamente sul cuneo di spinta.
16. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza  $\leq 3$  m dall'estradosso della fondazione.
17. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari)  $\leq 2,50$  m.
18. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, insegne, pannelli pubblicitari) pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici - aventi altezza  $\leq 15$  m e superficie complessiva alla base  $\leq 20$  mq.
19. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno, con altezza  $\leq 3$  m.
20. Realizzazione di superficie soppalcata all'interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/mq, con carico variabile (Q)  $\leq 2$  kN/ mq, di superficie totale  $\leq 20$  mq e comunque  $< 15\%$  della superficie di piano della unità strutturale, e  $< 50\%$  della superficie del locale ospitante.
21. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, anche interni all'edificio che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali e di altezza  $\leq 7$  m.

## EDIFICI ESISTENTI

1. Pensiline esterne a sbalzo in legno, metallo o altro materiale leggero, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto  $\leq 1.50$  m, aventi superficie coperta  $\leq 4$  mq e con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/mq.
2. Antenne e impianti leggeri (solari, fotovoltaici, ecc...) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 5% dei pesi propri (G1) e permanenti (G2) delle strutture direttamente interessate (campo di solaio o falda) ricomprese nell'area d'impronta della costruzione e comunque inferiore a 0.50 kN/mq, e sempre che ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
3. Scale di un solo piano (dislivello massimo  $\leq 4,5$  m) autoportanti di servizio, interne alle unità immobiliari, di tipo prefabbricato o in opera con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale, con larghezza della pedata non superiore a cm 90.
4. Intervento di riparazione o intervento locale di cui al punto 8.4.1 delle NTC 2018, con esclusione degli interventi che prevedano il rifacimento totale di solai o di coperture.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono rientrare le seguenti tipologie di intervento:

- realizzazione di vano nei solai o nella copertura, senza interessare le strutture principali e senza alterazione del comportamento strutturale, per una superficie massima di 4.50 mq;
- rifacimento parziale di elementi dell'orditura di coperture ad orditura lignea o in profili metallici, comprensivo del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, senza incrementi di carico significativi;
- trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, su pareti portanti che non alteri il comportamento della fascia di piano;
- creazione di singola apertura su parete portante, di superficie netta del foro  $\leq 3$  mq, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari.

## **MODALITÀ SEMPLIFICATE DI DEPOSITO**

Per gli interventi “privi di rilevanza”, le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001, consistono nella presentazione presso lo sportello unico per l'edilizia di una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale, corredata dai relativi elaborati tecnici predisposti in conformità alle Norme Tecniche di riferimento, nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio.

Come riportato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 gli interventi devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).